



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 30 novembre 2022
(OR. en)**

2021/0176 (COD)

PE-CONS 56/22

**PECHE 393
CODEC 1505**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda le
restrizioni all'accesso alle acque dell'Unione**

REGOLAMENTO (UE) 2022/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda le restrizioni all'accesso
alle acque dell'Unione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 517 del 22.12.2021, pag. 123.

² Posizione del Parlamento europeo del 22 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) I pescherecci dell'Unione hanno parità di accesso alle acque e alle risorse dell'Unione nel rispetto delle norme della politica comune della pesca (PCP).
- (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce deroghe alla norma relativa alla parità di accesso.
- (3) Ai sensi di tale regolamento, nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle loro linee di base gli Stati membri sono autorizzati a limitare le attività di pesca ai pescherecci che tradizionalmente pescano in tali acque e che provengono da porti situati sulla costa adiacente.
- (4) Gli Stati membri sono inoltre autorizzati a limitare l'accesso alle acque situate entro 100 miglia nautiche dalle linee di base delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alle navi immatricolate nei porti di tali regioni.
- (5) Le norme esistenti volte a limitare l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno apportato benefici sul piano della conservazione attraverso la limitazione dello sforzo di pesca nelle acque maggiormente sensibili dell'Unione. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui dipende in larga misura lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (6) Le norme esistenti volte a limitare l'accesso alle risorse biologiche marine intorno alle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, primo comma, TFUE hanno contribuito alla salvaguardia dell'economia locale di tali regioni, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica.
- (7) Le deroghe esistenti relative alle restrizioni di accesso alle acque dell'Unione scadranno il 31 dicembre 2022. Tuttavia, per assicurare la continuità delle misure di protezione vigenti e per non perturbare l'equilibrio raggiunto con l'introduzione del regime speciale, tali deroghe dovrebbero essere prorogate per un periodo di dieci anni oltre tale data. Tali deroghe sono parte integrante della PCP e la durata e la portata di tale proroga possono essere rivalutate nell'ambito di qualsiasi revisione della PCP.
- (8) A norma dell'articolo 510 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra¹, quattro anni dopo la fine del periodo di adeguamento, che termina il 30 giugno 2026, si procede a un riesame dell'attuazione della rubrica quinta di detto accordo, ivi comprese le disposizioni relative all'accesso alle acque.

¹ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

- (9) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull' applicazione delle norme generali sull'accesso alle acque di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prima della scadenza delle deroghe. La relazione dovrebbe essere presentata entro il 30 giugno 2031.
- (10) A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea, è opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE) n. 1380/2013. È altresì opportuno modificare tale allegato a seguito di una richiesta congiunta dell'Italia e della Grecia riguardante l'accesso dei pescherecci italiani alla zona compresa tra 6 e 12 miglia nautiche delle acque territoriali greche nel mar Ionio e una proposta della Grecia riguardante l'accesso dei pescherecci italiani alla zona compresa tra 6 e 12 miglia nautiche della zona economica esclusiva (ZEE) della Grecia, in linea con l'allegato del presente regolamento.
- (11) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1380/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è così modificato:

1. l'articolo 5 è modificato come segue:
 - a) ai paragrafi 2, 3 e 4, i termini "31 dicembre 2022" sono sostituiti dai termini "31 dicembre 2032";
 - b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Entro il 30 giugno 2031 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.";
- 2) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO I

ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

1. Acque costiere dell'Irlanda

a) ACCESSO PER LA FRANCIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Erris Head north-west Sybil Point west	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
2. Mizen Head south Stags south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
3. Stags south Cork south	Demersali	Illimitato
	Scampi	Illimitato
	Sgombro	Illimitato
	Aringa	Illimitato
4. Cork south, Carnsore Point south	Tutte le specie	Illimitato
5. Carnsore Point south, Haulbowline south-east	Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi	Illimitato

b) ACCESSO PER I PAESI BASSI

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Stags south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
	Sgombro	Illimitato

c) ACCESSO PER LA GERMANIA

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Old Head of Kinsale south Carnsore Point south	Aringa	Illimitato
2. Cork south Carnsore Point south	Sgombro	Illimitato

d) ACCESSO PER IL BELGIO

Zona geografica	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Irlanda (6-12 miglia nautiche)		
1. Cork south Carnsore Point south	Demersali	Illimitato
2. Wicklow Head east Carlingford Lough south-east	Demersali	Illimitato

2. Acque costiere del Belgio

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
3-12 miglia nautiche	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
	Francia	Aringa	Illimitato

3. Acque costiere della Danimarca

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm) (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Gamberi e gamberetti	Illimitato
	Paesi Bassi	Pesce piatto	Illimitato
		Pesce tondo	Illimitato

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Blåvands Huk fino a Bovbjerg	Belgio	Merluzzo bianco	Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
		Eglefino	Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
	Paesi Bassi	Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato
Thyborøn fino a Hanstholm	Belgio	Merlano	Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
		Passera di mare	Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Merlano	Illimitato
	Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (Hanstholm fino a Skagen) (4-12 miglia nautiche)	Belgio	Passera di mare	Illimitato solo dal 1° giugno al 31 luglio
	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Merluzzo carbonaro	Illimitato
		Eglefino	Illimitato
		Sgombro	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Merlano	Illimitato
	Paesi Bassi	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Sogliola	Illimitato

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Kattegat (3-12 miglia)	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
		Pesce piatto	Illimitato
		Scampi	Illimitato
		Aringa	Illimitato
Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnæs Germania	Germania	Spratto	Illimitato
Mar Baltico (inclusi Belts, Sound, Bornholm) (3-12 miglia nautiche)	Germania	Pesce piatto	Illimitato
		Merluzzo bianco	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Salmone	Illimitato
		Merlano	Illimitato
Sgombro	Illimitato		

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3-12 miglia) ¹	Svezia	Tutte le specie	Illimitato
Mar Baltico (3-12 miglia)	Svezia	Tutte le specie	Illimitato

¹ Misurate dalla linea costiera.

4. Acque costiere della Germania

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa del Mare del Nord (3-12 miglia nautiche) tutta la costa	Danimarca	Demersali	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
	Paesi Bassi	Demersali	Illimitato
		Gamberi e gamberetti	Illimitato
Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43' N	Danimarca	Gamberi e gamberetti	Illimitato
Costa del Mar Baltico (3-12 miglia)	Danimarca	Merluzzo bianco	Illimitato
		Passera di mare	Illimitato
		Aringa	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Anguilla	Illimitato
		Merlano	Illimitato
		Sgombro	Illimitato

5. Acque costiere della Francia e dei dipartimenti d'oltremare

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa dell'Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Belgio/Francia a est del dipartimento della Manica (estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23' 30" N-1° 2' O direzione nord-nord-est)	Belgio	Demersali	Illimitato
		Pettinidi	Illimitato
	Paesi Bassi	Tutte le specie	Illimitato
Dunkerque (2° 20 ' E) fino a Cap d'Antifer (0° 10 ' E)	Germania	Aringa	Illimitato solo dal 1° ottobre al 31 dicembre

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08' N	Spagna	Acciughe	Pesca diretta, illimitato solo dal 1° marzo al 30 giugno
			Pesca con esche vive solo dal 1° luglio al 31 ottobre
		Sardine	Illimitato, solo dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 1° luglio al 31 dicembre

			Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Spagna/Capo Leucate	Spagna	Tutte le specie	Illimitato

6. Acque costiere della Spagna

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47' O)	Francia	Pelagiche	Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)			
Frontiera Francia/Capo Creus	Francia	Tutte le specie	Illimitato

7. Acque costiere della Croazia¹

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Croazia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45° 10' lungo la costa occidentale dell'Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell'Istria (capo Grgatov rt Funtana)	Slovenia	Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l'acciuga	100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti da traino

¹ Il regime summenzionato si applica a partire dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

8. Acque costiere dei Paesi Bassi

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
(3-12 miglia nautiche), tutta la costa	Belgio	Tutte le specie	Illimitato
	Danimarca	Demersali	Illimitato
		Spratto	Illimitato
		Cicerello	Illimitato
		Suro	Illimitato
	Germania	Merluzzo bianco	Illimitato
		Gamberi e gamberetti	Illimitato
(6-12 miglia nautiche), tutta la costa	Francia	Tutte le specie	Illimitato

9. Acque costiere della Slovenia¹

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Slovenia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45° 10' lungo la costa occidentale dell'Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell'Istria (capo Grgatov rt Funtana)	Croazia	Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l'acciuga	100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti da traino

1 Il regime summenzionato si applica a partire dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall'accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

10. Acque costiere della Finlandia

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Mar Baltico (4-12 miglia) ¹	Svezia	Tutte le specie	Illimitato

¹ 3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.

11. Acque costiere della Svezia

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Skagerrak (4-12 miglia nautiche)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Kattegat (3-12 miglia) ¹	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
Mar Baltico (4-12 miglia)	Danimarca	Tutte le specie	Illimitato
	Finlandia	Tutte le specie	Illimitato

¹ Misurate dalla linea costiera.

12. Acque costiere della Grecia

Zona geografica	Stato membro	Specie	Volume o caratteristiche particolari
Mar Ionio (tra 6 e 12 miglia nautiche nelle acque territoriali greche)	Italia	Cefalopodi Crostacei Demersali Grandi specie pelagiche	Un numero massimo di 68 navi
A sud-sudest dell'isola di Creta (a est di 26°00' 00" E), tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca			
A sud-sudest dell'isola di Koufonisi, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca			
A sud-sudovest dell'isola di Kasos, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca			
A sud-sudest dell'isola di Karpathos, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca			
A sud-sudovest (a ovest di 27°59'02,00" E) dell'isola di Rodi, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca.			

"